

Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili - Roma

Commissione cooperative

Convegno del 5/10/2017

Le forme del controllo interno nelle società cooperative

Edmondo Belbello


Quali controlli?

- Alle cooperative si applicano le consuete forme di controllo interno previste per le altre tipologie societarie:
 1. **Controllo di legittimità**: affidato alla figura del **sindaco**
 2. **Controllo legale dei conti**: affidato alla figura del **revisore**
 3. **Controllo sulla gestione**: affidato al **socio** non amministratore

1- Il controllo di legittimità

- È l'unica forma di controllo espressamente disciplinata dalle norme specifiche
- Nel corso degli ultimi anni la materia è stata più volte aggiornata, sia nell'elemento soggettivo (tipologia di organo), che oggettivo (funzioni e casi di obbligatorietà)
- Due sono gli interventi più rilevanti:
 - L'introduzione della figura del sindaco unico
 - La variazione del capitale minimo delle spa con conseguente riduzione dei casi di nomina obbligatoria

Il percorso logico



2543 - Organo di controllo

La nomina del **collegio sindacale** è obbligatoria nei casi previsti dal **secondo (abrogato)** e terzo comma dell'**articolo 2477**, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

2477 - Sindaco e revisione legale dei conti

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

~~- se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni~~

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis


2519 - Norme applicabili

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili **le disposizioni sulla società per azioni**. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, **le norme sulla società a responsabilità limitata** nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro

Collegio sindacale nelle coop obbligatorio se:

- Emissione strumenti finanziari non partecipativi (es. obbligazioni)
- Obbligo di redazione bilancio consolidato (si veda DLgs 139/2015)
- Controllo di altra società obbligata alla revisione legale (si veda 2359, 2409bis, 2477)
- Superamento di due dei seguenti limiti:
 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Il percorso logico



- Verificata l'obbligatorietà del collegio ai sensi del 2543, bisogna capire come comportarsi
- L'art. 2543 nulla dice in merito alla composizione dell'organo; dunque, occorre far riferimento alle norme generali, in relazione al tipo di statuto
- 2397 – (SPA): Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti
- 2477 – (SRL): L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo

Per le srl

- L'art. 2477 c.1 prevede l'alternativa tra organo di controllo (unico o collegiale) o revisore al superamento dei parametri e dunque si prevedono funzioni alternative
- È necessario tuttavia chiarire che, nelle srl, il sindaco (o collegio) può assumere le funzioni di controllo legale dei conti (anzi si presume per legge che le assuma in assenza di diversa previsione statutaria), mentre non è possibile che il revisore assuma le funzioni di sindaco in ragione della lettura del 5° comma art. 2477, secondo cui le norme sul collegio delle SPA si applicano solo in caso di nomina dell'organo di controllo e non anche del revisore (*«nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni»*)

Per le coop srl

- Se la coop srl è obbligata alla nomina dell'organo di controllo occorre capire se è possibile la totale applicazione del 2477 (ai sensi del 2519) o, considerando che il 2543 parla espressamente di «nomina del collegio sindacale», sia preclusa la possibilità del sindaco unico o, addirittura, del solo revisore.
- Sul primo tema ci viene in aiuto il consiglio nazionale del notariato che, con lo studio 113/2012, specifica che alle coop srl si applica la disciplina del sindaco unico (per l'ovvia ragione di non pregiudicare una diversa forma societaria a parità di altre condizioni). Del resto, si tratta di una deroga sulla sola composizione dell'organo (da collegio a sindaco unico) garantendosi lo stesso contenuto dei controlli
- Sul secondo tema, la possibilità di scelta di un revisore, in alternativa all'organo, sembra meno scontata: in tal caso, infatti, si configurerebbe una deroga non solo sulla composizione ma anche sulla tipologia di controlli, avendo già chiarito che al revisore non possono essere affidate funzioni di controllo del collegio. E' pur vero che nelle srl (e dunque nelle coop srl) esiste un sistema di controllo diretto dei soci che potrebbe giustificare l'assenza di un organo.....

Per le coop spa

- Alle coop spa si applica la relativa disciplina e dunque è possibile solo il collegio sindacale
- Il citato studio del notariato esclude infatti la possibilità del sindaco unico, semplificazione riconosciuta solo alla tipologia societaria meno complessa


Attenzione !!

Qualora la cooperativa adotti la qualifica di «**impresa sociale**», ai sensi del nuovo d.lgs. 112/17, esistono nuovi specifici obblighi di nomina

Art. 10 - Organi di controllo interno

1. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di **uno o più sindaci** aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.
2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche **con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di **monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali** da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed **attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida** di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari

2 - Il controllo legale dei conti



- Non esiste una norma specifica per le cooperative che disciplini l'obbligo del controllo legale dei conti
- Si deve dunque far riferimento all'art. 2519
- Se si adotta lo statuto SPA, il controllo è sempre obbligatorio e affidato di default al revisore
- Se si adotta lo statuto srl, occorre verificare il superamento dei parametri e il controllo è affidato di norma all'organo di controllo

Riepilogando


- Nelle cooperative il controllo di legittimità e dei conti non sono sempre obbligatori
- Nel caso in cui lo diventino, occorre applicare le norme generali di riferimento
- Le coop **spa**:
 - avranno il collegio sindacale solo al verificarsi delle condizioni previste
 - avranno la revisione legale sempre, svolta da revisore a meno che si possa affidarla al collegio sindacale (vincoli di legge e statuto)
 - non possono avere il sindaco unico
- Le coop **srl**:
 - avranno il collegio sindacale solo al verificarsi delle condizioni previste (le stesse delle coop spa)
 - si presume che l'organo sia monocratico (salvo diversa previsione statutaria)
 - avranno la revisione legale negli stessi casi, svolta dall'organo di controllo a meno che si possa affidare ad un revisore

Attenzione alle novità sulle imprese sociali

Il controllo sulla gestione dei soci

- Nel diritto societario le funzioni di controllo sono generalmente affidate a specifici soggetti (sindaci e revisori)
- Tuttavia, e soprattutto nelle imprese in cui c'è un maggior coinvolgimento diretto dei soci (vedi srl), il legislatore ha affidato forme di controllo individuale anche ad altri soggetti: i soci
- Esiste dunque un differente grado di potere a seconda della tipologia societaria (spa/srl/cooperative)

Controllo dei soci nelle coop



Il controllo dei soci nelle spa

- Viene previsto un diritto di controllo individuale molto limitato. Ai sensi dell'art. 2422:
 - I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese

Si tratta del libro soci e del libro verbali assemblee

Il controllo dei soci nelle srl

(si veda il documento della fondazione nazionale commercialisti del 15/10/16)

2476 - Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci

- Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
- **I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.**
- L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

- Non sarà sfuggito che il legislatore ha inteso inserire forme di controllo diretto dei soci nell'articolo del codice che disciplina la responsabilità degli amministratori (e conseguenti azioni)
- La *ratio* va individuata nella necessità che, in caso di sospetto di irregolarità della gestione, venga data la possibilità al socio di procedere a controlli individuali per approfondire e valutare la situazione al fine di poter poi prendere le conseguenti decisioni con cognizione di causa
- Tale impostazione comporta dunque che tale diritto trovi un limite fondamentale nei principi di correttezza, buona fede, segretezza, per cui tale potere potrà ben essere limitato o escluso nel caso in cui si possa presumere una azione di disturbo, ostruzione della gestione

Contenuti del controllo

- Si configura un doppio diritto del socio:
 - Un **diritto di informazione**: ottenere notizie concernenti lo svolgimento degli affari sociali
 - Un **diritto di consultazione**: libri sociali e documenti relativi alla amministrazione
- Si è discusso molto (in dottrina e giurisprudenza) in merito agli effettivi contenuti del controllo ed alle modalità operative
- Gli elementi più o meno certi sono:

- I controlli non devono essere necessariamente eseguiti in occasione della assemblea ma potranno essere svolti in qualunque momento
- Le informazioni potranno riguardare tutti gli aspetti gestionali, commerciali, legali della società e potranno essere ottenute con le forme che preferirà il socio (interviste, relazioni scritte, ecc.)
- La documentazione relativa alla amministrazione potrà riferirsi a tutto ciò che ha valenza contabile, a cominciare dai libri sociali (espressamente citati), contabili, fatture, rapporti bancari, adempimenti fiscali, ecc.
- Si ritiene che vada escluso un potere di accertamento fisico, tipo conte di cassa, visite ai magazzini, sopralluoghi ad impianti, ecc. a meno che non sia concordato con gli amministratori
- Molto dibattuta è la questione in merito alla possibilità di estrarre copie della documentazione visionata (in quanto non espressamente previsto come per l'analogia norma spa)

Controllo dei soci nelle coop spa

2545bis:

- Nelle società cooperative [cui si applica la disciplina della società per azioni](#), oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'[articolo 2422](#), i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
- I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.



- Tutti i soci, senza limiti minimi, possono visionare il libro soci e verbali assemblee.
- Con i limiti del 2545bis, possono esaminare libro verbali cda e ce.

Controllo dei soci nelle coop SRL

- Si applica quanto esaminato per le srl, cioè art. 2476 c.2

Cooperative di consumo

- Da segnalare una norma specifica secondo cui, nelle cooperative di consumatori con numero soci > 100 mila è previsto il diritto dei soci di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento della assemblea sui temi all'odg alle quali il consiglio è tenuto a rispondere prima o durante l'assemblea

(Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, conv. legge 11 agosto 2014, n. 116)

Grazie dell'attenzione !!